Incentivi. Dopo l'esclusione dei marchi

Per il patent box cresce l'opzione del know how

Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

Fino ad oggi i marchi hanno rappresentato il bene immateriale per il quale sono state presentate più istanze di *patent box* (si veda il sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore del 28 maggio scorso). Proprio per questo *intangible*, però, il Dl 50/2017 ha eliminato l'incentivo per le richieste inviate dal 2017 e ha previsto che chi l'aveva già richiesto non potrà esercitare il rinnovo dell'opzione una volta scaduti i cinque anni.

Usciti di scena i marchi, è naturale domandarsi su quali asset possono concentrarsi le imprese per il futuro per evitare di archiviare una disciplina a regime che costituisce ancora una valida opportunità premiale per chi investe nelle attività di R&S. L'agevolazione, infatti, consente di escludere dal reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

Sotto questo profilo, è bene non sottovalutare il *know how*, un bene immateriale che non è stato certo tra i protagonisti della prima tornata di istanze, vuoi perché alcune imprese hanno ritenuto di non divulgare informazioni sui propri processi produttivi, vuoi per la complessità di raccogliere le informazioni e documentare le procedure, vuoi perché l'agevolazione su altri beni immateriali presentava maggiore facilità di utilizzo.

Tecnicamente, il *know how* è inteso come processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In alcuni settori, quali ad esempio l'alimentare, il *know how* trova spazio – tipicamente – in relazione alle tecniche di produzione e alle formule e/o ricette segrete. Ciò deriva, spesso, da una precisa policy aziendale in virtù della quale è preferito proteggere le formule mantenendole segrete, anziché optare per la protezione giuridica del brevetto.

A ben vedere, la segretezza è elemento fondante della stessa nozione di *know how*. Nella circolare 11/E/2016 è stato evidenziato che le informazioni tutelabili devono essere:

- segrete, cioè non note e facilmente accessibili, se non al prezzo di sforzi e investimenti;
- provviste di un valore economico che comporti un vantaggio concorrenziale in termini di quota di mercato;
- sottoposte a misure adeguate per mantenerne la segretezza.

Gli altri asset

Oltre al *know how*, tra gli altri *intangible* agevolabili per il *patent box* ci sono naturalmente il software coperto da *copyright*, i brevetti industriali e i disegni e modelli giuridicamente tutelabili. In tutti questi casi, la scelta da parte del contribuente andrà fatta tenendo presente anche la documentazione da predisporre a supporto (si veda la scheda).

Il contributo non attribuibile ai marchi

Una valutazione circa il futuro sfruttamento dell'incentivo non è da escludere anche per le imprese che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ruling in relazione ai marchi. Per queste, tuttavia, sarà indispensabile individuare un sistema di calcolo che scinda il valore da utilizzare in sede di nuova opzione tra il marchio, non più agevolabile, e gli altri beni intangibili ancora agevolabili. A tal fine, potrebbero tornare utili anche i documenti elaborati a corredo della prima istanza, ma anche le considerazioni emerse nel contraddittorio con i funzionari delle Entrate. La componente di ricavi non riconducibile al marchio, in altri termini, potrebbe rivelarsi derivante dal *know how dal know how* o comunque da altri *intangible* agevolabili per il *patent box*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I documenti

La documentazione probatoria richiesta dall'agenzia delle Entrate (circolare 11/E/16) in relazione ai requisiti dei beni agevolabili

01 | SOFTWARE COPERTO DA COPYRIGHT
Dichiarazione attestante la titolarità dei diritti esclusivi e la sussistenza di requisiti di tutela, originalità e creatività

02 | BREVETTI INDUSTRIALI
Ricevuta del deposito della domanda o attestato di avvenuta concessione

04 | DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELABILI
Ricevuta della domanda di registrazione o attestato di registrazione.
Dichiarazione attestante la titolarità dei diritti esclusivi, la sussistenza dei requisiti di tutela e la data di divulgazione al pubblico. Nome dell'autore o data di decesso

04 | KNOW HOW
Dichiarazione sostitutiva attestante la legittima detenzione delle informazioni riservate, la sussistenza dei requisiti di tutela, la descrizione delle informazioni o esperienze, la non notorietà/non facile accessibilità agli esperti/operatori del settore; la sussistenza di un valore economico, l'adozione di misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni